



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOLDRINI, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, CIRINNÀ, CUCCA, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, PITTELLA, PARENTE, RAMPI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, VALENTE, VATTUONE e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2019

Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia, attualmente, le cause di morte più frequenti sono quelle connesse alle malattie del sistema circolatorio.

In particolare, le malattie cardiovascolari (malattie ischemiche del cuore e malattie cerebrovascolari), costituiscono circa il 29,5 per cento della mortalità generale secondo il *Report* dell'Istat del 4 maggio 2017 sull'evoluzione della mortalità per causa: le prime 25 cause di morte negli anni 2003-2014.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato come priorità sanitaria quella relativa alle malattie cardiovascolari e ha fornito indicazioni, ritenute prioritarie, atte a promuovere programmi di prevenzione relativi alle patologie cardiovascolari.

Coloro che sopravvivono ad una forma acuta di cardiovasculopatia divengono malati cronici, con qualità della vita decisamente ridotta e con alto consumo di risorse assistenziali, nonché farmaceutiche, a carico del Servizio sanitario nazionale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

In questo quadro generale, e pur sottolineando i rilevanti miglioramenti conseguiti in questi anni dalla cardiologia nella prevenzione e nella cura delle patologie cardiovascolari, sono ancora circa 70.000 ogni anno le persone che perdono la vita a causa della fibrillazione ventricolare (1 su 1.000 abitanti).

La percentuale di sopravvivenza all'arresto cardiaco senza esiti cerebrali è inferiore al 2 per cento, poiché i sistemi tradizionali di soccorso molto spesso non arrivano in tempo per eseguire con successo l'unica terapia in grado di ristabilire la normale atti-

vità cardiaca, ovvero la defibrillazione elettrica.

La pericolosità della morte cardiaca improvvisa dipende dall'imprevedibilità e dalla rapidità con cui colpisce: le vittime, non necessariamente cardiopatiche, collassano e perdono conoscenza in un tempo brevissimo, quasi sempre senza che siano intervenuti eventi sentinella e una qualunque forma di preavviso. Nel 95 per cento dei casi di arresto cardiaco il decesso avviene perché l'intervento di defibrillazione, in grado di ripristinare il corretto ritmo cardiaco del paziente, non viene effettuato entro 5-6 minuti dalla perdita di coscienza.

Nonostante gli enormi sforzi profusi negli ultimi decenni per migliorare il tasso di sopravvivenza, l'arresto cardiaco extraospedaliero continua a essere una delle principali cause di morte in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati.

La legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero e, successivamente, l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003, che ha approvato le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici, hanno rappresentato un importante passo in avanti nella diffusione dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera, poiché è stato finalmente consentito l'uso di questo strumento anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario con una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

In seguito, l'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge fi-

nanziaria 2010) ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalità da individuare con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata.

Nel 2011 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha emanato un apposito decreto (decreto 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011) con cui sono stati individuati i siti che devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, ovvero i luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria, i luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, i luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o attività a rischio, i luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione, strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza, enti pubblici, postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi, nonché le farmacie.

I criteri sottesi all'individuazione di questi luoghi sono « il particolare afflusso di pubblico » e la particolare « specificità » di alcune aree. Pur ritenendo questi criteri ragionevoli e appropriati per le casistiche individuate, non si può non rilevare nelle aree indicate l'assenza dei luoghi di lavoro (data l'elevata probabilità che tali eventi possano manifestarsi anche in ambienti lavorativi), intendendosi per tali le aziende o unità pro-

duttive individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, quali luoghi in cui il datore di lavoro deve obbligatoriamente garantire la presenza di attrezzature di pronto soccorso.

Per colmare questo vuoto normativo, l'articolo 1 del presente disegno di legge autorizza il Ministro della salute ad apportare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, una modifica al decreto 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011, nel senso di ricomprendere i luoghi di lavoro fra quelli in cui deve essere presente un defibrillatore semiautomatico esterno, includendo tra essi le aziende individuate ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, tenute obbligatoriamente – ai sensi della normativa vigente – a dotarsi delle attrezzature di pronto soccorso. Si tratta, quindi, di colmare un vuoto inspiegabile considerato che la dotazione minima di pronto soccorso non può, oggi, limitarsi ad una cassetta di pronto soccorso.

L'articolo 2 prevede la diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni sui mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi.

L'articolo 3 prevede poi che si possano detrarre per oneri, fino a un importo di 1.000 euro, le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni, in forza di un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2019.

L'articolo 4 prevede un'autorizzazione di spesa per la diffusione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni (non più rinnovata dalla legge finanziaria per il 2010) con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nei luoghi di lavoro)

1. Con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare l'allegato A, lettera B), del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011, inserendo tra gli ulteriori criteri per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni l'indicazione di luoghi di lavoro quali le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388.

Art. 2.

(Diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni sui mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi)

1. Sui mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi è obbligatoria la dotazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni e la presenza di personale formato al loro uso ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, en-

tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni per uso sul territorio fino a un importo massimo di 1.000 euro;».

Art. 4.

(Autorizzazione di spesa per la diffusione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni)

1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 relativamente all'articolo 3 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente all'articolo 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00